

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Codice ISSN: 2283-7515

Fasc. 4/2024

Data: 6 agosto 2024

Il fondamento giuridico della comunicazione mediatica della Corte costituzionale e i comunicati stampa “contestuali”*

*di Giuseppe Verrigno – Dottorando di ricerca in «Ecologia dei sistemi culturali e istituzionali»
presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale*

TITLE: The legal basis of the media communication of the Constitutional Court and ‘contextual’ press releases

ABSTRACT: La Corte costituzionale da qualche tempo utilizza i nuovi media per divulgare la sua attività giurisdizionale e diffondere le iniziative di cui si fa promotrice. Il ricorso alla comunicazione mediatica ha inaugurato un nuovo rapporto tra la Corte e il corpo sociale, sollecitando una riflessione non solo sul fondamento giuridico di queste esternazioni, ma anche sull'utilizzo dei comunicati stampa, in particolare quelli diramati contestualmente al deposito delle pronunce.

In recent times, the Constitutional Court has been using the latest generation media to spread its judicial activities and the initiatives that promotes. The use of this kind of communication has inaugurated a new relationship between the Court and the citizens, prompting a new reflection not only on the legal basis of these communications, but also on the press releases, in particular those published at the same time as the pronouncement are filed.

* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.

Contributo soggetto alla licenza “CC BY-NC-ND” Attribuzione – Non Commerciale – Non Opere Derivate 4.0 Internazionale; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

KEYWORDS: Corte costituzionale; comunicazione mediatica; fondamento giuridico; comunicati stampa; Constitutional Court; media communication; legal basis; press releases

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il fondamento giuridico della comunicazione della Corte costituzionale. – 3. Comunicare con i comunicati stampa. – 4. I comunicati stampa “contestuali” al deposito delle pronunce. – 5. Gli effetti e le possibili criticità del “doppio binario” comunicato-decisione. – 6. Valorizzare la complessità delle pronunce per rafforzare la comunicazione. – 7. Conclusioni.

1. Premessa

La progressiva affermazione delle tecnologie della comunicazione e della informazione e delle forme e degli strumenti in cui queste si manifestano, ha apportato dirompenti cambiamenti all’interno della società, finendo per influenzare anche il funzionamento degli organi costituzionali¹. Tra essi vi sono senz’altro le corti costituzionali e le corti supreme che, sempre di più, fanno uso dei nuovi media per diffondere le loro attività².

Non esclusa da questa nuova tendenza è la Corte costituzionale italiana, la quale, decidendo spontaneamente di aprirsi alla comunicazione mediatica, ha dato vita a una vera e propria “azione comunicativa” grazie all’utilizzo delle piattaforme digitali più diffuse³, instaurando un contatto diretto e non mediato con i cittadini. A questi fini lo strumentario adoperato è molto vario: si pensi al sito *Internet*, istituito dopo gli anni 2000⁴; ai *profili* ufficiali sui *social network*, di più recente creazione, che paiono un canale di diffusione di quanto già contenuto all’interno del sito ufficiale⁵.

¹ D. CHINNI (a cura di), *Potere e opinione pubblica. Gli organi costituzionali dinanzi alle sfide del web*, Napoli, 2019.

² T. GROPPI, *Giurisdizioni costituzionali e opinione pubblica nella rivoluzione digitale. Dalla comunicazione delle decisioni alla promozione della cultura costituzionale*, in *Quaderni Costituzionali*, n. 1, 2023, 73 ss. Più di recente, si veda, A. SPERTI, *Constitutional Courts, Media and Public Opinion*, Oxford, 2023.

³ M.C. GRISOLIA, *Il Forum - I comunicati stampa della Corte costituzionale*, in *Rivista Gruppo di Pisa*, 361 s.

⁴ M. NISTICÒ, *Corte costituzionale, strategie comunicative e ricorso al web*, in D. CHINNI (a cura di), *Potere e opinione cit.*, 157; P. PASSAGLIA, *Qualche osservazione sulla comunicazione pubblica della Corte costituzionale*, in G. CONTI – P. MILAZZO (a cura di), *La crisi del Parlamento nelle regole della sua percezione*, Pisa, 2017, 109-118.

⁵ Tra il 2016 al 2020 e, in particolare, durante la presidenza di Giorgio Lattanzi (8 marzo 2018 – 9 dicembre 2019) e quella di Marta Cartabia (11 dicembre 2019 – 13 settembre 2020), la Corte sceglie di aprire dei *profili* o *account* sui

Per mezzo di questi strumenti viene divulgato l'operato giurisdizionale della Corte, attraverso la pubblicazione delle decisioni assunte reperibili all'interno del sito ufficiale o diffuse attraverso i comunicati stampa. Vengono anche diramate tutte le notizie attinenti all'attività istituzionale della Corte, come quelle che riguardano il collegio, o quelle attinenti alle iniziative di cui essa e i giudici si fanno promotori: si pensi al «*Viaggio nelle scuole*», al «*Viaggio nelle carceri*», al film o alle interviste che sulla base di queste esperienze sono stati prodotti, alla «libreria dei *podcast* della Corte costituzionale», con i racconti delle «*Sentenza che ci hanno cambiato la vita*»⁶.

2. Il fondamento giuridico della comunicazione della Corte costituzionale

Lo studio della comunicazione della Corte costituzionale chiama in causa profili teorici ineludibili, primo fra tutti quello della legittimazione del giudice delle leggi nel sistema costituzionale e del rapporto che tra la legittimazione e l'odierna comunicazione si instaura.

Non è qui il caso di indagare il tema intricato e mai esaurito della legittimazione della Corte costituzionale⁷. È però opportuno sottolineare che la legittimazione della Corte non ha nulla a che fare con *i consensi*, con una legittimazione che si alimenta con mezzi differenti dalla sua giurisprudenza. La giurisdizione costituzionale all'interno delle democrazie contemporanee, connotate dalla separazione dei poteri e dalla sovranità popolare, ha il compito precipuo di ricondurre alla legalità costituzionale gli «atti» e i «comportamenti» dagli altri organi costituzionali⁸. L'importanza della legittimazione del Giudice delle leggi all'interno dei sistemi democratici, proprio per la delicatezza con cui questa deve essere acquisita – attraverso il giudizio su quanto fatto o prodotto dalla politica – deve tenere un rapporto con l'opinione pubblica che sia in linea con il suo ruolo costituzionale di istituzione non rappresentativa e antimaggioritaria⁹. In altre

principali *social network*: *Instagram* nel luglio 2016; *YouTube* il 20 febbraio 2018; *Twitter* nel gennaio 2020, *Spreaker* per i *podcast* il 2 giugno 2020.

⁶ Per una ricostruzione sulle iniziative mediatiche della Corte costituzionale, si veda G. AMATO – D. STASIO, *Storie di diritti e di democrazia. La Corte costituzionale nella società*, Milano, 2023, spec. 9-53.

⁷ Si veda, in particolare, C. MEZZANOTTE, *Corte costituzionale e legittimazione politica*, Roma, 1984, spec. 102-115 e 138-149.

⁸ F. PIERANDREI, *Corte costituzionale* (voce), in *Enciclopedia del Diritto*, X, Milano, 1962, 874 s.

⁹ Con riguardo alle recenti modifiche delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla corte costituzionale», con particolare riferimento all'istituto dell'*amicus curiae*; M. LUCIANI, *L'incognita delle nuove Norme integrative*, in *Rivista AIC*, n. 2, 2020, 408-410.

parole, *legittimazione* vuole dire assolvere correttamente al compito di cui la Corte è destinataria, e per mezzo di quello porsi in relazione con il corpo sociale; *cercare consenso* vuole dire, invece, conquistare e conservare l'apprezzamento dell'opinione pubblica in modi differenti da quelli anzidetti¹⁰.

Un secondo profilo teorico si presenta come necessario ai fini dell'inquadramento della comunicazione mediatica della Corte costituzionale: quello del fondamento giuridico di queste esternazioni¹¹. Infatti, davanti alle novità descritte, sembra opportuno chiedersi se già esistano delle disposizioni che regolano il rapporto tra Giudice costituzionale e corpo sociale, anche al fine di individuare il perimetro entro il quale questa nuova mediaticità deve rientrare.

Dalla sommaria analisi delle disposizioni costituzionali e delle altre disposizioni che interessano il funzionamento della Corte, sembra che tutte le forme di comunicazione utilizzate vadano oltre il tracciato normativo. La comunicazione, in particolare, richiama le disposizioni che attuano il principio di pubblicità, che crea un collegamento tra corpo sociale e organi costituzionali: il principio di pubblicità, infatti, rendendo noti ai cittadini gli atti dei pubblici poteri attraverso le forme con le quali si manifesta, e dunque controllabili, consente di definire democratici tutti gli organi costituzionali, connettendosi al principio di sovranità di cui l'articolo 1 comma 2 della Costituzione¹². Al pari di tutti gli organi costituzionali, anche la Corte è chiaramente sottoposta a questo principio. Le sue decisioni «sono pronunciate in nome del popolo italiano»¹³, e l'articolo 136 della Costituzione, così come la legge 11 marzo 1953, n. 87, disciplinano gli oneri di pubblicità a cui essa è chiamata ad adempiere: si fa qui riferimento, in particolare, alla pubblicità delle udienze¹⁴, alla pubblicazione dell'ordinanza o del ricorso con i quali viene promosso il giudizio di legittimità costituzionale¹⁵, e quella delle decisioni della Corte all'interno della Gazzetta Ufficiale¹⁶. All'interno delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» vengono disciplinate nel dettaglio le forme di pubblicità già citate e si fa cenno alla “comunicazione”

¹⁰ *Ivi*, 410. Sul concetto di legittimazione, si veda L. LEVI, *Legittimità* (voce), in N. BOBBIO – N. MATTEUCCI – G. PASQUINO (diretto da), *Dizionario di Politica*, 2016, Torino, 499-502.

¹¹ E. CAVASINO, *La Corte mediatica e la Corte attivista: i nuovi volti della giustizia costituzionale italiana*, in *Consulta Online*, n. I, 2024, 244-254.

¹² A. MELONCELLI, *Pubblicità (dir. pubbl.)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXVII, Milano, 1988, 1034-1039.

¹³ Articolo 18, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87.

¹⁴ Articolo 15, legge 11 marzo 1953, n. 87.

¹⁵ Articolo 25, 31, 32, 33, 34, 37, 39, e 41, legge 11 marzo 1953, n. 87.

¹⁶ Articolo 136 della Costituzione italiana; articolo 30, legge 11 marzo 1953, n. 87.

soltanto in senso processuale e, quindi, come scambio di notizie proveniente dal giudice verso le parti.

La comunicazione verso l'esterno da parte della Corte sembra quindi cosa ben diversa dal principio costituzionale di pubblicità. Si potrebbe affermare che, al di là dell'obbligo costituzionale della pubblicità delle udienze e della pubblicazione degli atti processuali e delle sue decisioni, la Corte costituzionale si sia auto-attribuita il compito di comunicare "all'esterno" del processo non solo con la tradizionale conferenza stampa di fine anno e le interviste rilasciate del presidente, ma anche attraverso canali nuovi e ancor più immediati, dotandosi autonomamente di questo nuovo potere di esternazione¹⁷.

Ciononostante, se si vuole individuare un fondamento giuridico della comunicazione della Corte è da questo rapporto Corte-pubblicità-corpo sociale che è necessario partire. La comunicazione potrebbe avere una giustificazione e una ragion d'essere soltanto nel caso in cui possa valorizzare la giurisprudenza della Corte, generando una maggiore consapevolezza del contenuto delle sue pronunce e dei percorsi argomentativi per mezzo dei quali questa scioglie i nodi che nascono dal funzionamento dell'ordinamento costituzionale. Questo obiettivo, infatti, sarebbe in linea con il ruolo costituzionale della Corte, con il quadro delle disposizioni in tema di pubblicità poc'anzi evidenziate, nonché con i fini sottesi alla pubblicità delle decisioni così come declinate dall'articolo 136 della Costituzione: la conoscenza dell'operato dell'organo costituzionale, ricollegando questo al corpo sociale, sovrano all'interno degli ordinamenti democratici.

Infatti, la comunicazione che riguarda strettamente le decisioni non porta ad altro che a una maggiore divulgazione del prodotto giurisdizionale della Corte, già diffuso attraverso i convenzionali strumenti di pubblicità notizia. Se così non fosse, la Corte costituzionale si aprirebbe a forme di legittimazione che potrebbero cambiarne la fisionomia, poiché la comunicazione rischierebbe di essere scambiata per una richiesta di *consenso* verso la Corte, la quale potrebbe apparire alla generalità dei consociati come l'istituzione depositaria delle speranze e dei bisogni non soddisfatti dal circuito politico-istituzionale. Ecco che, pertanto, una giustificazione normativa e, per dir così, anche "istituzionale" della comunicazione potrebbe essere rintracciata soltanto in

¹⁷ È stato affermato come «il tema della comunicazione» sia da considerare «un aspetto della legittimazione che si potrebbe definire "autodato", dato cioè dal giudice costituzionale stesso»; A. FUSCO, *Un problema di civic constitutional culture: la legittimazione del giudice costituzionale tra nuovi canali di dialogo della società civile l'effettiva conoscibilità e l'effettiva conoscibilità dell'organo della sua fisiologia*, in *Federalismi.it*, n. 15, 2020, 157.

quelle esternazioni che si ricollegano al principio costituzionale di pubblicità, come ad esempio i comunicati stampa che attengono alle decisioni.

Tutte le altre modalità di comunicazione, poiché non trovano un ancoraggio al fondamento normativo individuato nelle disposizioni in tema di pubblicità, rappresentano un nuovo canale di contatto tra la Corte e il corpo sociale. Queste hanno come fine la volontà di fare conoscere la Corte e i compiti da essa svolti, cercando di ripianare quel «deficit di conoscenza» che pare interessarla¹⁸. Ma anche la volontà di «operare una «alfabetizzazione costituzionale» finalizzata a «far capire il senso delle decisioni» della Corte, ma anche volta ad arginare «la “regressione democratica” in atto da trent’anni»¹⁹. È indubbio che la Corte abbia raggiunto questi obiettivi, finendo per accrescere una positiva consapevolezza del ruolo della giurisdizione costituzionale in seno al corpo sociale. Tuttavia, tutte le forme di comunicazioni sganciate dalle pronunce della Corte, aprono naturalmente a un rapporto con il corpo sociale che è ben diverso da quello che la Costituzione le assegna. Non pare allora del tutto da escludere l’ipotesi che questo tipo di comunicazioni, così come hanno determinato una maggiore conoscenza e consapevolezza della giustizia costituzionale, potrebbero anche generare allo stesso modo dei dissensi verso la Corte, aprendo a scenari inediti. Soprattutto se si tengono in considerazione gli elementi che caratterizzano le forme più innovative di comunicazione – come i *social network* – e la forte sollecitazione dell’opinione pubblica che ne consegue.

3. Comunicare con i comunicati stampa

Restringendo il campo d’indagine alle forme di comunicazione che si pongono in linea con il principio di pubblicità, gli strumenti che sembra d’obbligo indagare sono i comunicati stampa. Il ricorso alle piattaforme digitali da parte della Corte, infatti, ha visto accrescere il loro utilizzo come veicolo generale di divulgazione delle sue attività. Il loro consistente aumento permette persino di tracciare una loro categorizzazione per contenuto, cosicché pare possibile isolare due

¹⁸ G. LATTANZI, *La comunicazione della Corte costituzionale*, luglio 2019, 1. Il documento citato è consultabile al seguente *link* https://www.cortecostituzionale.it/documenti/news/CC_NW_20190902.pdf.

¹⁹ G. AMATO – D. STASIO, *Storie di diritti*, cit., 37-53 e *passim*.

macrocategorie: comunicati di tipo divulgativo e comunicati di tipo giurisdizionale²⁰. I primi intendono rendere noto quanto fatto dai giudici e dal presidente in veste di componenti e rappresentanti della Corte costituzionale: si pensi alla organizzazione o alla partecipazione a seminari, convegni, cerimonie, commemorazioni o ricorrenze, agli incontri con istituzioni nazionali e internazionali. Ma si pensi anche a quei comunicati volti a informare sulle vicende che riguardano il collegio, come la nomina di un nuovo giudice costituzionale o l'elezione del presidente. I comunicati di tenore giurisdizionale, invece, hanno a oggetto le pronunce della Corte e possono essere diffusi successivamente alla decisione in camera di consiglio e preliminarmente alla stesura e approvazione della motivazione di una sentenza o di una ordinanza (cd. comunicati anticipatori), oppure diffusi contestualmente al deposito di quest'ultime in cancelleria (cd. comunicati contestuali).

Sebbene non riguardino le pronunce della Corte, i comunicati stampa di tenore più divulgativo possono essere considerati in linea con il fondamento della comunicazione come rintracciato nel principio di pubblicità: si fa qui riferimento, in particolare, a quei comunicati che informano dell'avvenuta elezione del presidente della Corte, o dell'elezione di un nuovo giudice. Questi diffondono quanto già reso noto a norma di legge attraverso la Gazzata Ufficiale²¹, amplificando soltanto la portata conoscitiva delle notizie per il tramite delle piattaforme digitali. Purtroppo, espongono la Corte ad alcune criticità legate proprio alla sua legittimazione, discostandosi – ad esempio – dal dato normativo nel caso in cui rivelino nel dettaglio i risultati delle elezioni del presidente del collegio²².

Nonostante le criticità che determinano questo tipo di comunicati, sono quelli afferenti all'attività giurisdizionale della Corte ad aver sollecitato principalmente l'attenzione della dottrina. In particolare, sono stati oggetto di analisi la natura e – soprattutto – gli effetti dei comunicati giurisdizionali anticipatori. Pubblicati con il fine di evitare “fughe di notizie” e polemiche rispetto a quanto deciso dalla Corte, in essi viene rappresentato l'esito della decisione assunta in camera di

²⁰ Ne traccia uno schema per tipologie G. D'AMICO, *Comunicazione e persuasione a palazzo della Consulta: i comunicati stampa e le «voci di dentro» tra tradizione e innovazione*, in *Diritto e società*, n. 2, 2018, 252.

²¹ Art. 18, comma 3, del d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.

²² S. PANIZZA, *La (disomogenea) prassi dei comunicati stampa relativi all'avvenuta elezione del Presidente della Corte costituzionale italiana*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 1, 2023, 35-40; se si vuole G. VERRIGNO, *Corte costituzionale e opinione pubblica: ragioni ed effetti di un rapporto in evoluzione*, in A.A. V.V. (a cura di), *Le giurisdizioni costituzionali nel XXI secolo: questioni attuali e prospettive future. Atti del seminario di diritto comparato-16 marzo 2023*, fascicolo speciale n. 6, 2023, 9 s. Alcuni dei risultati delle più recenti elezioni vengono commentati da G. AMATO – D. STASIO, *Storie di diritti*, cit., 14-24.

consiglio e ne vengono sintetizzate le ragioni²³. Questi, com'è stato sottolineato, rendendo nota la decisione del collegio a seguito dalla camera di consiglio, anticipando quindi non solo il deposito della pronuncia ma la stesura e l'approvazione della motivazione della stessa, potrebbero influire attraverso il dibattito pubblico da questi provocato sull'apparato motivazionale della pronuncia, ma potrebbero anche ingenerare incertezze sull'applicazione delle disposizioni scrutinate²⁴.

Al netto di quanto evidenziato dalla dottrina, certamente da non sottovalutare, se rendessero noto soltanto il dispositivo approvato in camera di consiglio anche questi comunicati potrebbero rientrare nel campo del fondamento giuridico prima individuato.

Meno indagati sul piano degli effetti paiono, invece, i comunicati stampa contestuali al deposito delle pronunce²⁵. Questi si pongono in linea con il fondamento giuridico prima delineato, e tuttavia, a uno sguardo più attento, sembrano non raggiungere pienamente gli obiettivi che la Corte si prefigge con il loro impiego.

²³ A. CELOTTO, *I comunicati stampa aiutano o danneggiano la motivazione delle decisioni?*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 5, 2009, 3729.

²⁴ A. CELOTTO, *I comunicati stampa*, cit., 3728-3730; F. RIGANO, *Sulla "divulgazione" del dispositivo della sentenza della Corte costituzionale*, in R. ROMBOLI (a cura di), *La giustizia costituzionale a una svolta*, Torino, 1991, 210-213; A. GRAGNANI, *Comunicati-stampa dal Palazzo della Consulta anziché provvedimenti cautelari della Corte costituzionale? Sugli «effetti preliminari» della dichiarazione d'incostituzionalità*, in *Rivista AIC*, n. 2, 2013; G. COSMELLI, *Ancora in tema di illegittimità della mediazione civile c.d. obbligatoria: sugli effetti dei comunicati-stampa della Corte costituzionale (Osservazioni a Corte cost., sent. n. 272/2012)*, in *Consulta Online*, 8 maggio 2013; G. D'AMICO, *Comunicazione e persuasione*, cit., 248-252; D. CHINNI, *La comunicazione della Corte costituzionale: risvolti giuridici e legittimazione politica*, in *Diritto e società*, n. 2, 2018, 268-278; A. SPERTI, *Corte costituzionale e opinione pubblica*, in *Diritto e società*, n. 4, 2019, 778-785; M. NISTICÒ, *Corte costituzionale*, cit., 96-102; A. VACCARI, *Il ruolo dei comunicati stampa nel recente "caso Cappato"*, in D. CHINNI (a cura di), *Potere e opinione pubblica*, cit., 185-189; AA. VV., *Il Forum - I comunicati stampa della Corte costituzionale*, in *La Rivista Gruppo di Pisa*, n. 1, 2020; G. SOBRINO, *«Uscire dal palazzo della Consulta»: ma a che scopo? La "rivoluzione comunicativa" della Corte nell'attuale fase della giurisprudenza costituzionale*, in *Federalismi.it*, n. 15, 2020, 198 s. e passim; A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, in *Quaderni Costituzionali*, n. 4, 2019, 275-279; O. SPATARO, *Il "linguaggio" della corte costituzionale. note sparse su alcuni aspetti dell'esperienza recente*, in *Rivista AIC*, n. 1, 2023, 8-11; R. ROMBOLI, *Corte costituzionale e opinione pubblica. Genesi, forme, finalità*, in *Quaderni Costituzionali*, n. 1, 2023, 57-59; G. AMATO – D. STASIO, *Storie di diritti*, cit. 37-41.

²⁵ Sui comunicati stampa contestuali si vedano in particolare G. D'AMICO, *Comunicazione e persuasione*, cit., 248 s.; D. CHINNI, *La comunicazione della Corte costituzionale*, cit., 274-278; A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario*, cit., 276-279; R. ROMBOLI, *Corte costituzionale*, cit., 55-57.

4. I comunicati stampa “contestuali” al deposito delle pronunce

Quando si tratta di comunicati stampa contestuali, si intende fare riferimento a quei testi, solitamente composti da una o due pagine, all’interno dei quali si descrive con linguaggio semplice e in forma succinta il contenuto di una sentenza o di una ordinanza ritenuta particolarmente significativa, e che oggi sono diffusi attraverso i canali digitali della Corte costituzionale contestualmente alla pubblicazione della decisione sul sito ufficiale e dopo il deposito in cancelleria.

La denominazione di «contestuali» guarda alla collocazione temporale del comunicato, distinguendo così questi da quelli «anticipatori» prima citati²⁶. Potrebbero anche definirsi “esplicativi” se, anziché alle tempistiche di pubblicazione, si guardasse ai fini a cui essi tendono. La denominazione assunta da questi comunicati, però, potrebbe ancora cambiare qualora si ponesse l’attenzione a quanto contenuto sul sito: essi, infatti, sono raccolti sotto la locuzione di «pronunce in evidenza», il che porta a ritenere che questa denominazione sia utilizzata per mettere in risalto attraverso questi comunicati le decisioni più significative; quelle che hanno suscitato più interesse nell’opinione pubblica o, ancora, quelle più articolate²⁷.

I tipi di comunicati di cui si discute non sono una novità che si è affermata con l’odierno utilizzo delle nuove tecnologie digitali, bensì una pratica a cui la Corte faceva già ricorso in passato. Oggi, però, l’evoluzione del suo sito *Internet* in una piattaforma di riferimento per operatori e cittadini per quanto attiene all’attività giurisdizionale, ha portato a un incremento dell’utilizzo di questi comunicati. In particolare, ne ha accresciuto la rilevanza la loro collocazione all’interno del sito ufficiale della Corte e la loro costante fruibilità²⁸.

²⁶ La categorizzazione tra questi due tipi di comunicati e la loro denominazione in «contestuali» e «anticipatori» sembra sia stata definita da D. CHINNI, *La comunicazione della Corte costituzionale*, cit., 275.

²⁷ In ogni caso molte sono le denominazioni utilizzate a riguardo: «comunicati concernenti questioni decise» e «comunicati concernenti questioni decise ma la cui motivazione non è ancora stata depositata», G. D’AMICO, *Comunicazione e persuasione*, cit., 248 s.; «comunicati *ante sententiam*» e «comunicati *propter sententiam*», A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario*, cit., 276 s.; «comunicati stampa per informare sulle decisioni della Corte» e «comunicati stampa che anticipano l’avvenuta dichiarazione di incostituzionalità», R. ROMBOLI, *Corte costituzionale*, cit., 55-57.

²⁸ Essi, infatti, insieme a tutti gli altri comunicati, vengono archiviati all’interno della sezione «comunicati stampa», alla voce «pronunce in evidenza» prima ricordata, dove possono essere consultati all’occorrenza da chiunque voglia. Si veda D. CHINNI, *La comunicazione della Corte costituzionale*, cit., 275.

La consultazione dei diversi comunicati stampa contestuali disponibili sul sito rivela una prassi disomogenea che ha avuto una qualche stabilizzazione soltanto negli ultimi anni. In un primo periodo, che va dal primo comunicato dell'11 luglio 2003 proseguendo fino al 2006, questi sembrano non seguire uno schema preciso, distinguendosi però per alcuni caratteri comuni. Il titolo dei comunicati, che si trova all'interno di un documento scaricabile, richiama spesso l'oggetto delle disposizioni scrutinate, oltreché i riferimenti della pronuncia depositata, circostanza che, invece, non è rinvenibile all'interno del sito, alla sezione dove sono archiviati i comunicati: qui, infatti, nel titolo vengono riportati sempre i riferimenti della pronuncia oggetto del comunicato e, subito dopo, viene segnalato il nome del presidente del collegio e il nome del relatore/redattore della pronuncia. I comunicati possono avere a oggetto una o più pronunce, di cui si svolge o una sintesi breve oppure una più lunga, evidenziando qui i punti principali della decisione e citando direttamente alcuni passaggi della sentenza, in particolare le argomentazioni utilizzate dalla Corte per pervenire alla decisione.

I comunicati contestuali, tuttavia, probabilmente per un'abbondanza nel "comunicare" e per una «eccessiva frammentazione del "dato" da comunicare»²⁹, dopo il 2006 non vengono più utilizzati e, salvo qualche rara eccezione, gli unici tipi di comunicati in materia giurisdizionale pubblicati sono quelli anticipatori. Un rinnovato utilizzo dei comunicati contestuali si ha solo a partire dal 2017, anno in cui ritornano a essere pubblicati con una certa frequenza; e soltanto dall'anno successivo acquisiscono la fisionomia oggi nota, accompagnando sempre la decisione di cui trattano. Si realizza così la volontà della Corte di porsi in contatto diretto con il corpo sociale per fornire informazioni sulle decisioni depositate, volontà espressa già dagli anni Novanta con la proposta di istituire «resoconti puntuali» da pubblicare successivamente al deposito in cancelleria delle decisioni da mettere a disposizione della stampa³⁰. Un intento che oggi, grazie anche alle nuove tecnologie digitali di comunicazione, la Corte realizza appunto con la pubblicazione dei comunicati

²⁹ Cfr. G. D'AMICO, *Comunicazione e persuasione*, cit., 248 s; C. SALAZAR, *Il Forum - I comunicati stampa*, cit., 375.

³⁰ Su questa iniziativa, proposta dal Presidente Giovanni Conso, accenna F. RIGANO, *Sulla "divulgazione"*, cit., 212 s.

contestuali, il cui utilizzo, limitando l'indagine agli ultimi anni, si attesta su una media di quaranta comunicati per anno³¹.

Viene così abbandonata quella struttura appresso descritta, ritenuta «indicativa di una certa quale resistenza di antiche logiche, in virtù delle quali la Corte non dialoga con l'opinione pubblica, o, almeno, rifugge da un dialogo diretto»³², per abbracciare una struttura più semplice e immediata. I comunicati contestuali, infatti, vengono utilizzati per descrivere il contenuto della decisione attraverso una composizione che si distingue per alcuni elementi, primo fra gli altri la sinteticità del testo, che si accompagna all'utilizzo di un periodare semplice, privo di ogni tecnicismo. Spesso presenti sono il dato normativo oggetto della decisione e le disposizioni costituzionali richiamate dalla questione in oggetto³³. È infrequente, invece, trovare citati i punti di rilievo della decisione o il dispositivo, e anche i principi di diritto – le “massime” – contenuti all'interno della pronuncia.

Per la realizzazione del comunicato viene seguito uno schema procedurale invalso in via di prassi. Il comunicato è il frutto di un lavoro a più mani, tra un componente del collegio – probabilmente il giudice relatore/redattore – e il responsabile della comunicazione della Corte. Il comunicato, infine, una volta redatto in forma semplice, viene sottoposto alla definitiva valutazione del presidente³⁴ e il collegio, nella sua interezza, pare possa entrare in gioco soltanto nel caso di comunicati attinenti alle decisioni e ai «casi più delicati»³⁵.

Un elemento, in particolare, permette di meglio inquadrare i comunicati contestuali e i fini sottesi al loro utilizzo: il linguaggio. Il rinnovato utilizzo dei comunicati contestuali al deposito delle decisioni a partire dal 2018 coincide con la convinzione di una certa «distanza» tra la Corte e i

³¹ I dati che seguono, ricavanti da una ricerca sul sito ufficiale della Corte costituzionale alla sezione «comunicati stampa», vedono 36 comunicati nel 2023, 41 nel 2022, 41 nel 2021, 40 nel 2020, 41 del 2019, 49 nel 2018. La sezione in questione è consultabile al seguente *link* <https://www.cortecostituzionale.it/comunicatiStampa.do>.

³² P. PASSAGLIA, *Qualche osservazione sulla comunicazione*, cit., 110-112.

³³ Non si usa più da qualche tempo porre in evidenza, solitamente all'inizio del comunicato, il nome del giudice relatore/redattore della decisione. Sarebbe forse opportuno non riproporre questa prassi in futuro, poiché con il comunicato potrebbe realizzarsi una sovraesposizione mediatica del giudice che ha redatto la sentenza o l'ordinanza, e ingenerare l'idea di una “personalizzazione” della decisione, consegnando la distorta percezione davanti all'opinione pubblica che la questione decisa sia “affare personale” del giudice.

³⁴ «È sempre il giudice, o un suo assistente, a scrivere una prima bozza del comunicato, che poi viene rivisto dalla persona responsabile della comunicazione della Corte, e ricostruito con una struttura standardizzata. Questo lavoro in comune serve anche a far acquisire al comunicato un linguaggio meno tecnico e più facilmente comprensibile. Il testo, e il titolo, vengono poi sottoposti alla valutazione finale del Presidente»; G. LATTANZI, *La comunicazione*, cit., 4. Più di recente lo schema descritto è stato confermato nelle sue articolazioni F. VIGANÒ, *La Corte costituzionale e la sua comunicazione*, in *Quaderni Costituzionali*, n. 1, 2023, 30. Sulla descritta procedura si veda anche R. ROMBOLI, *Corte costituzionale*, cit., 57.

³⁵ G. AMATO – D. STASIO, *Storie di diritti*, cit., 39-41.

cittadini e di una mancata consapevolezza di quest'ultimi del ruolo del Giudice costituzionale. La causa di questa "distanza" viene rintracciata proprio nel prodotto principale dell'operato costituzionale della Corte: nelle sue decisioni, «dalla loro complessità e dalla tecnicità del linguaggio adottato»³⁶. Con l'intento di invertire questa tendenza, la Corte rafforza «stabilmente la comunicazione esterna [...] con un linguaggio accessibile, pur mantenendo sempre un tono istituzionale, rendendo più facilmente conoscibile e comprensibile» il suo operato. Si impegna a «uscire dal Palazzo» con una nuova comunicazione votata alla «credibilità» e alla «completezza», nella quale un ruolo determinante doveva essere svolto proprio dai comunicati stampa e dalla loro «semplicità» e «sinteticità»³⁷. Questo tipo di comunicazione assume, dunque, dei chiari obiettivi: «chiunque cerca una sentenza, della quale ricorda soltanto l'oggetto o il numero o qualche altro isolato elemento, può trovarla facilmente sul sito della Corte e vedere se è accompagnata da un comunicato stampa che ne sintetizza il contenuto e non lo costringe a leggere la (spesso molto lunga e molto tecnica) motivazione»³⁸. Un tema, quello della semplicità del linguaggio, del «si parla come si mangia»³⁹, che pare il basamento della comunicazione della Corte di oggi, frutto della «consapevolezza di un "dovere" dell'istituzione di comunicare con i cittadini» che la considerano una istituzione «semiconosciuta»⁴⁰.

5. Gli effetti e le possibili criticità del "doppio binario" comunicato-decisione

L'utilizzo dei comunicati contestuali ha senz'altro portato a una larga diffusione tra i cittadini delle pronunce, delle questioni di merito affrontate dalla Corte, come prova anche il numero sempre

³⁶ G. LATTANZI, *La comunicazione*, cit., 1.

³⁷ *Ivi*, 2. Un elemento, quello del linguaggio e della sua semplicità, ribadito anche successivamente: «[La Corte] sta gradualmente rafforzando la sua comunicazione esterna, anche accompagnando più spesso le sue decisioni con comunicati che possano renderle più facilmente comprensibili da tutti»; G. LATTANZI, *Relazione del presidente della Corte costituzionale Giorgio Lattanzi sul tema della "Comunicazione istituzionale"*, 21 marzo 2019, consultabile al seguente [link](https://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazioni_annuali/lattanzi2019/Relazione_del_Presidente_Giorgio_Lattanzi_sull_attivita_svolta_nell_anno_2018.pdf) https://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazioni_annuali/lattanzi2019/Relazione_del_Presidente_Giorgio_Lattanzi_sull_attivita_svolta_nell_anno_2018.pdf.

³⁸ G. LATTANZI, *La comunicazione*, cit., 4.

³⁹ Espressione che ricorre più volte in G. AMATO – D. STASIO, *Storie di diritti*, cit., 34, 40 e *passim*.

⁴⁰ *Ivi*, 9-14. Considerazioni analoghe si ritrovano nelle relazioni dei Presidenti e in quelle realizzate dal responsabile dell'«Ufficio Comunicazione e stampa» successive al 2018: D. STASIO, *La comunicazione della Corte costituzionale. Anno 2019 – sintesi, dati, allegati*, 28 aprile 2020, consultabile al seguente [link](https://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazione_cartabia/7_report_comunicazione_2019.pdf) https://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazione_cartabia/7_report_comunicazione_2019.pdf.

crescente di accessi al sito ufficiale⁴¹. Questa diffusione, tuttavia, porta a interrogarsi sugli effetti dell'opera di semplificazione del contenuto della decisione realizzata con i comunicati: appare necessario intendere se nella sua concreta attuazione essa sia in linea con la ricostruzione del fondamento della comunicazione prima delineato e se questa pratica sia effettivamente propulsore di consapevolezza del lavoro della Corte.

I comunicati stampa contestuali, in sintesi, presentando la decisione in modo semplice ed evitando qualsiasi tipo di considerazione o di espressione tecnico-giuridica, si pongono il fine, attraverso la maggior comprensione delle decisioni, di rafforzare la consapevolezza dell'attività giurisdizionale della Corte in seno al corpo sociale.

Tuttavia è necessario sottolineare come questa "ricerca della semplificazione" attraverso il comunicato abbia generato delle osservazioni critiche.

Oggetto di analisi è stata la materiale scrittura del comunicato, le modalità di redazione, gli elementi che dovrebbero essere contenuti al suo interno. Alcuni hanno mostrato dei dubbi sulle modalità di formazione dei comunicati, sostenendo che, a causa dell'assenza di chiare regole di redazione, non sembrano ancora seguire un assetto preciso⁴². Altri hanno riflettuto sul contenuto dei comunicati, sottolineando come all'interno degli stessi non siano sempre citati i principi di diritto e i passaggi delle pronunce. Ciò condurrebbe a una semplificazione della ordinanza o della sentenza di cui sono posti a corredo, ponendo in ombra l'apparato argomentativo utilizzato dalla Corte. È stato affermato che questa selezione, proponendo all'attenzione del lettore soltanto determinati argomenti, potrebbe produrre una sorta di sovraesposizione di alcuni temi a discapito di altri, rinunciando così all'elaborazione di una più opportuna «descrizione oggettiva»⁴³. Seconda questa posizione, il lettore potrebbe essere «orientato» verso determinate «linee interpretative» sposate dal comunicato che, in qualche caso, potrebbero divenire delle «vere e proprie valutazioni delle

⁴¹ L. CUTRÌ, *Sintesi degli accessi al sito della Corte costituzionale*, 2019, consultabile al seguente link https://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazione_cartabia/8_stat_sito_2019.pdf.

⁴² G. D'AMICO, *Comunicazione e persuasione*, cit., 251 s.; A. VACCARI, *Il ruolo dei comunicati stampa*, cit., 189; R. ROMBOLI, *Corte costituzionale*, cit., 57.

⁴³ A. VACCARI, *Il ruolo dei comunicati*, cit., 188 s.; G. SOBRINO, *Genesis, forme e finalità dell'attuale rapporto tra la Corte Costituzionale e l'opinione pubblica: contributo alla discussione*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 1, 2023, 93 s.

pronunce costituzionali»⁴⁴. O, diversamente, una «“traduzione”» delle decisioni, assumendo il «valore di “interpretazione autentica”, con i *pro* e i *contra* evidenti»⁴⁵.

Altri ancora si sono soffermati sul linguaggio utilizzato nei comunicati, che, distinguendosi per semplicità e sinteticità, potrebbe ridimensionare gli aspetti centrali e il tenore delle decisioni. È stato evidenziato come questa semplificazione, ossia la «traduzione» dal linguaggio della pronuncia a quello più divulgativo del comunicato⁴⁶, possa non dare «una compiuta e fedele rappresentazione» del *decisum*, anche per via delle discrasie testuali – periodi, locuzioni, termini – tra il comunicato e la pronuncia, che potrebbero allontanare ancor di più il testo giurisdizionale da quello divulgativo⁴⁷. I comunicati proporrebbero ai lettori «delle sagome che non corrispondono (non possono corrispondere) ai contenuti» della decisione, e l’opinione pubblica di fronte a essi si troverebbe «in una condizione di pura *soggezione*»⁴⁸.

Altri, infine, hanno ritenuto problematica la prassi di utilizzare come titolo dei comunicati delle locuzioni di tenore divulgativo/giornalistico. L’allontanamento dalle forme istituzionali di comunicazione, volto alla ricerca di espressioni immotivatamente «“ad effetto”»⁴⁹, o alla «personificazione [...] del *thema decidendum*», inserendo nel titolo i riferimenti di eventuali persone coinvolte nella questione⁵⁰, è stata considerata come una rinuncia alla ricerca di una perfetta attinenza dell’intestazione del comunicato al dato giuridico, alla tipologia di decisione e al suo

⁴⁴ A. VACCARI, *Il ruolo dei comunicati*, cit., 189; O. SPATARO, *Il “linguaggio” della Corte costituzionale*, cit., 10; A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario*, cit., 278.

⁴⁵ E. ROSSI, *Brevi considerazioni sulle diverse dimensioni della relazione tra Corte e opinione pubblica*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 1, 2023, 145 s.

⁴⁶ «[...] i comunicati sulle decisioni si presentano come frutto di un’operazione di *traduzione da un linguaggio ad un altro*: senonché, è noto che *tradurre* significa, talvolta, *tradire*, anche al di là delle intenzioni di chi cura il passaggio dal testo originario a quello nuovo»; C. SALAZAR, *Il Forum - I comunicati stampa*, cit., 375 s.

⁴⁷ A. RUGGERI, *Corte costituzionale e pubblica opinione (note minime su una questione di cruciale rilievo ad oggi insoddisfacentemente risolta)*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n.1, 2023, 31.

⁴⁸ A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario*, cit., 278.

⁴⁹ «[...] vi sono stati alcuni titoli “ad effetto” (come «*La prostituzione al tempo delle escort...*»; «*Coppie gay: non è illegittimo il divieto ...*») che mal si conciliano con l’*habitus* della Corte Costituzionale, oppure giuridicamente errati (come «*legittima la sospensione degli eletti condannati in via non definitiva...*», o «*legittime le leggi di Trento e Bolzano sulla cattura ed eventuale uccisione degli orsi e dei lupi*», per sentenze di rigetto); G. SOBRINO, *Genesi, forme e finalità*, cit., 93 s. «[...] tentativo – invero negli ultimi tempi registrato a più riprese – di voler “colpire” (già dal titolo del comunicato stampa) un lettore»; G. FAMIGLIETTI, *Il Forum - Sull’ordinanza Cappato, in attesa della pronuncia che verrà*, in *Rivista Gruppo di Pisa*, 7 maggio 2019, 161 s.

⁵⁰ G. FAMIGLIETTI, *Il Forum - Sull’ordinanza Cappato*, cit., 162, il quale utilizza questa locuzione con riferimento ai comunicati anticipatori. Tuttavia, è possibile notare come tale prassi coinvolga anche i comunicati contestuali: si pensi, ad esempio, al comunicato di giovedì 27 luglio 2023, sulla sentenza n. 170, dal titolo «E-mail e Whatsapp sono corrispondenza: accolto il conflitto proposto dal Senato nel “caso Renzi”».

oggetto; ma è stato anche evidenziato come, nel caso di «personificazione» ora ricordato, venga vanificato l'obbligo di oscurare i nomi dei soggetti coinvolti⁵¹.

Davanti le ricordate posizioni critiche, unitamente a un più attento sguardo alla prassi dei comunicati contestuali, appare reale la possibilità che anziché creare un più forte legame con i cittadini nel senso di una maggiore conoscenza della giustizia costituzionale, questi comunicati possano generare delle ricadute negative sul rapporto Corte costituzionale-corpo sociale.

L'utilizzo dei comunicati contestuali pare aprire alla creazione di un "doppio binario di comunicazione", di talché il comunicato stampa è diretto e principalmente consultato dai giornalisti e dall'opinione pubblica, la decisione, invece, è destinata all'attenzione degli addetti ai lavori⁵². Questo pare il fine dichiarato alla vigilia dell'inaugurata stagione di implementazione della comunicazione della Corte: il comunicato diviene lo strumento per eludere l'incontro con la decisione e della sua «(spesso molto lunga e molto tecnica) motivazione»⁵³. In altre parole, questa vera e propria strategia comunicativa invita – e forse conduce – i non addetti ai lavori a limitarsi spesso al comunicato e non a leggere la sentenza o l'ordinanza.

L'effetto concreto è quello di porre in secondo piano il testo integrale della sentenza o dell'ordinanza e, di conseguenza – ciò che pare più importante sottolineare – il percorso argomentativo e l'apparato motivazionale, il che rende particolarmente significativi i rischi di una «banalizzazione del contenuto della decisione»⁵⁴.

In questo senso diviene ulteriormente problematico il ricorso ai comunicati anticipatori. Nel caso di "doppio comunicato stampa" – anticipatorio e contestuale – sulla stessa questione decisa dalla Corte, pratica già di per sé non esente da imprecisioni e ambiguità⁵⁵, il comunicato contestuale che accompagna il deposito e la pubblicazione sul sito della pronuncia diviene per l'opinione pubblica una sorta di continuazione ideale del comunicato anticipatorio, un suo approfondimento o, nella peggiore delle ipotesi, un documento da ignorare poiché si è già a conoscenza di quanto deciso dalla

⁵¹ «[...] merita di essere segnalato per dar conto delle possibili conseguenze ulteriori, come l'uso di nomi e cognomi nei comunicati vanificati in quei casi l'uso delle sole iniziali nel testo della pronuncia»; F. PACINI, *Il Forum - Sull'ordinanza Cappato*, cit., 165.

⁵² D. CHINNI, *La comunicazione della Corte costituzionale*, cit., 278.

⁵³ G. LATTANZI, *La comunicazione*, cit., 4.

⁵⁴ R. ROMBOLI, *Corte costituzionale*, cit., 56 s.

⁵⁵ E. MALFATTI, *Il Forum - Sull'ordinanza Cappato*, cit., 163 s.

Corte grazie al precedente comunicato anticipatorio⁵⁶. E, pertanto, se già quest'ultimi rappresentano agli occhi dell'opinione pubblica un "sostituto" della sentenza o dell'ordinanza⁵⁷, circostanza che si evince anche dal clamore mediatico che questi alle volte suscitano, i comunicati contestuali, proprio perché vogliono "spiegare" il contenuto della decisione, tanto più sostituiscono nella pratica quest'ultima⁵⁸.

Pertanto, non appare così improbabile il rischio che questo tipo di comunicazione ridimensioni gli importanti propositi comunicativi che si prefigge la Corte. Per quei casi al centro dell'attenzione mediatica e dell'opinione pubblica, se si tiene in considerazione la sovraesposizione e la costante fruibilità che questi comunicati raggiungono per via del sito *Internet*, dei *social network* e la larga diffusione che ne fanno i *media* tradizionali, e se si pone tutto quanto detto sullo sfondo della frequente esasperazione di tutti i temi del dibattito pubblico in chiave populista, appare reale il pericolo che la Corte possa divenire «un'istituzione sotto assedio, sbattuta a forza sul ring della politica»⁵⁹. Non è infatti da escludere che il sintetico contenuto dei comunicati possa non riuscire a trasmettere le complesse questioni che arrivano alla cognizione del collegio e le modalità con cui la Corte decide. Così, invece che costruire «una solida "mentalità costituzionale"»⁶⁰, questo tipo di esternazioni rischiano semplicemente di soddisfare le esigenze dei componenti dell'odierna società della comunicazione che necessitano di sapere, sempre, con immediatezza e senza complessità, l'esito delle questioni pubbliche, non badando al ben più importante percorso attraverso cui si perviene a un certo esito e le ragioni per cui ci si arriva⁶¹.

⁵⁶ Sui casi di doppio comunicato stampa si vada, a titolo esemplificativo, gli interventi su *Il Forum - Sull'ordinanza Cappato*, cit., 157-169.

⁵⁷ «[...] i "comunicati" che precedono e, in realtà, sostituiscono nell'opinione pubblica le sentenze la cui lettura sarà poi limitato alla dottrina»; G. ZAGREBELSKY, *Sofferenze e insofferenze della giustizia costituzionale. Un'introduzione*, in *Diritto e società*, n. 4, 2019, 549. Il lettore «probabilmente si accontenterà di "fruire" di quella notizia, non maturando poi un interesse specifico alla lettura delle motivazioni di quella decisione»; G. FAMIGLIETTI, *Il Forum - Sull'ordinanza Cappato*, cit., 161 s.

⁵⁸ «Per l'opinione pubblica, e i suoi indeterminati e generici componenti, invece, il comunicato dell'ufficio stampa della Consulta svolge la medesima funzione politica di qualsiasi comunicato stampa diffuso da un'istituzione pubblica (un partito, un organo costituzionale, un'autorità ecc.): indica immediatamente un determinato *quid*, un fine, inducendo i destinatari a considerarlo una *realtà oggettiva*»; A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario*, cit., 278 s.

⁵⁹ M. FIORILLO, *Corte costituzionale e opinione pubblica*, in V. TONDI DELLA MURA – M. CARDUCCI – R. G. RODIO (a cura di), *Corte costituzionale e processi di decisione politica*, Torino, 2005, 138.

⁶⁰ G. AMATO – D. STASIO, *Storie di diritti*, cit., 42.

⁶¹ Sul tema si veda, tra gli altri, B. HAN, *Infocrazia* (2021), Torino, 2023, 35 e *passim*.

6. Valorizzare la complessità delle pronunce per rafforzare la comunicazione

L'analisi qui proposta, frutto della ricerca di una giustificazione *ultra* normativa della comunicazione, di un fondamento della comunicazione che si connetta al principio di pubblicità e produca un plusvalore conoscitivo in termini di consapevolezza di come e cosa “decide” la Corte, per i comunicati stampa contestuali conduce a esiti insoddisfacenti.

A questo punto, non rimane che chiedersi se, nel caso di questo tipo di comunicati, possano essere individuate delle soluzioni che rendano maggiormente sostenibile questa opera di comunicazione. A questi fini sembra necessario trovare su ogni aspetto della comunicazione un bilanciamento tra la volontà di aprirsi alla comunicazione pubblica e di informare i cittadini da un lato, e la tutela del ruolo e dell'operato della Corte come organo costituzionale dall'altro. Questo bilanciamento potrebbe essere individuato nel fondamento giuridico della comunicazione così come enunciato in premessa: infatti, avvicinare maggiormente la comunicazione al principio costituzionale di pubblicità consentirebbe di ridimensionare i possibili rischi prima evidenziati, rendendo più incisiva ed efficace la comunicazione mediatica della Corte costituzionale.

Ecco che allora, nel caso dei comunicati contestuali, un espediente per neutralizzare le criticità connesse alla presentazione delle decisioni nella forma semplificata prima descritta potrebbe trovarsi nella valorizzazione delle decisioni, dei loro percorsi argomentativi e dei principi in esse enunciati.

In questo senso diverse potrebbero essere le strade da intraprendere.

Una di queste può essere il ritorno alla “sintesi” delle motivazioni e del dispositivo, sottolineando il principio di diritto espresso nella pronuncia: una modalità di composizione del comunicato, d'altra parte, già sperimentata durante gli anni 2003-2006 e 2016-2017. In questo senso, un esempio d'interesse ci arriva più di recente dal *Conseil constitutionnel*, il quale utilizza i comunicati stampa per operare una sintesi semplice ma allo stesso tempo articolata e non sintetica delle sue pronunce, al fine di riferire la questione controversa e, in seguito, il percorso argomentativo svolto per pervenire alla decisione⁶². Qui i «*communiqué*» delle decisioni si

⁶² Su questa posizione G. SOBRINO, *Uscire dal palazzo della Consulta*, cit., 183: «sembra preferibile (e rappresenta un modello dal quale la nostra Corte potrebbe trarre utilmente spunto) la prassi seguita dalla maggior parte delle Corti costituzionali europee: esse pubblicano nel loro sito *web* un numero anche più elevato di “comunicati” (addirittura il *Conseil Constitutionnel* ne pubblica uno per ogni sentenza), ma il loro contenuto è assai più esteso e

caratterizzano per l'utilizzo una denominazione semplice e standardizzata, contenente come titolo i riferimenti della decisione e come sottotitolo un minimo riferimento alla questione o alle disposizioni oggetto di cognizione, rifuggendo, pertanto, dall'utilizzo di qualsiasi tipo di locuzione giornalistica. Ulteriori elementi distintivi sono la divisione in paragrafi del testo, tecnica che li rende facilmente leggibili, nonché un breve *abstract* della decisione posto in epigrafe⁶³. Caso analogo è quello del *Bundesverfassungsgericht*, dove i comunicati stampa – «*Pressemitteilungen*» – vengono divisi per paragrafi, all'interno dei quali vengono riportati per punti la sintesi dei fatti di causa e delle argomentazioni svolte dal Tribunale per addivenire alla decisione⁶⁴.

In luogo dello schema utilizzato dai tribunali costituzionali citati, una alternativa potrebbe essere quella di una sintesi che riporti nel testo alcuni punti della decisione citati direttamente. Lo schema qui proposto viene utilizzato dal Consiglio di Stato che, sebbene sia un giudice ben diverso dal giudice costituzionale e non faccia utilizzo dei comunicati stampa per far conoscere il prodotto della sua attività giurisdizionale, utilizza la sezione «Massime» del sito ufficiale⁶⁵ per rendere note ai più le decisioni di maggior rilievo: sicuramente quelle dell'Adunanza plenaria, quelle delle diverse sezioni del Consiglio di Stato e, in qualche caso, le decisioni dei T.A.R. Qui il testo non si presenta nelle forme illustrate e conosciute dei comunicati stampa e neanche nella forma della sintesi come nello schema appresso proposto. Ciò che li caratterizza sono la sinteticità del testo, la semplicità del titolo e del periodare e, al contempo, la descrizione dei fatti di causa, la citazione dei passaggi esatti della pronuncia e, quindi, evidenziato in epigrafe, il richiamo al principio di diritto. Immediatamente visibile sotto il titolo è il *link* che porta alla decisione, corredato da alcune parole chiave che riassumono l'oggetto del testo nonché dalla giurisprudenza conforme o difforme alla pronuncia proposta. Sebbene si tratti di una comunicazione differente da quella dei comunicati stampa contestuali della Corte costituzionale, e sebbene queste comunicazioni siano indirizzate più agli addetti ai lavori, la potenziale fruibilità generale di questi contenuti rende le caratteristiche

dettagliato ed è espresso con un linguaggio più paludato ed "ufficiale", tale da renderli dei veri e propri riassunti delle sentenze, utilizzabili anche in sede scientifica». Cfr. F. VIGANÒ, *La Corte costituzionale*, 29.

⁶³ Tutti i comunicati possono essere consultati sul sito ufficiale del *Conseil constitutionnel*, al seguente *link* <https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/type/communique-2>.

⁶⁴ Tutti i comunicati possono essere consultati sul sito ufficiale del *Bundesverfassungsgericht*, al seguente *link* https://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/pressemitteilungen_node.html.

⁶⁵ La sezione «Massime», voce della sezione «Studi e approfondimenti» del sito ufficiale www.giustizia-amministrativa.it, è consultabile al seguente *link* <https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/massime>.

dello schema qui descritto una seconda possibile strada da intraprendere per ovviare alle criticità che riguardano i comunicati contestuali della Consulta.

Rappresenterebbe senz'altro un mezzo per rafforzare la comunicazione anche una disciplina dell'*iter* di redazione dei comunicati contestuali, magari attraverso le norme integrative⁶⁶. In generale sarebbe opportuno ripianare la lacuna normativa per tutta la comunicazione della Corte, al fine di cristallizzare questa nuova prassi comunicativa verso l'esterno e non lasciarla in balia dei cambiamenti del tempo. Si pensi ai benefici che deriverebbero dalla individuazione di una procedura con cui realizzare ogni comunicato, disciplinando la collaborazione giudice-responsabile dell'ufficio stampa per la redazione e la successiva informazione e approvazione del presidente della Corte⁶⁷; o, seguendo il principio di collegialità, prevedendo la cognizione da parte del *plenum*⁶⁸. Una disciplina dell'*iter* di redazione, poi, potrebbe avere effetti sul contenuto dei comunicati, sostituendo alla varietà compositiva oggi presente – sicuramente molto attenuata nell'ultimo periodo, ma non ancora del tutto eliminata – uno schema fisso che, ad esempio, preveda di riportare all'interno del comunicato la massima, il principio di diritto e le argomentazioni presenti nella decisione.

Così ha fatto il Tribunale costituzionale federale tedesco che, all'interno del proprio Regolamento di procedura (*Geschäftsordnung des Bundesverfassungsgerichts*), ai paragrafi 17 e 32, ha previsto minime disposizioni in tema di redazione dei comunicati stampa⁶⁹. In ogni caso, un'eventuale disciplina dovrebbe prevedere, soprattutto per la materiale redazione del comunicato, un ruolo preminente del giudice relatore/redattore, del collegio o del presidente, poiché solo i giudici, per la loro storia personale e professionale, posseggono quel senso istituzionale che gli

⁶⁶ S. PAJNO, *La Corte "mediatica": aspetti positivi e profili problematici di una trasformazione in atto*, in *Questione Giustizia*, n. 4, 2020, 153. D. CHINNI, *La comunicazione della Corte costituzionale*, cit., 279 s., sostiene che l'equilibrio tra «anima giurisdizionale e anima politica», tra la volontà di comunicare il proprio operato al corpo sociale e quella di valorizzare i meccanismi e gli esiti del processo costituzionale «potrebbe essere cercato – senza eccessi di codificazione che mal si conciliano con le esigenze comunicative della Corte costituzionale, che sono (e saranno) senz'altro mutevoli nel tempo – attraverso l'*autonormazione*». Sul tema anche R. ROMBOLI, *Corte costituzionale*, cit., 57.

⁶⁷ G. D'AMICO, *Comunicazione e persuasione*, cit., 252.

⁶⁸ D. CHINNI, *La comunicazione della Corte costituzionale*, cit., 279 s.; M.C. GRISOLIA, *Il Forum - I comunicati stampa*, cit., 364.

⁶⁹ È prevista la competenza in capo all'ufficio stampa del *BVerfG* per il coordinamento dell'attività mediatica e la divulgazione delle notizie, nonché la cognizione e il consenso del presidente del Tribunale per la diffusione ai media di ogni informazione proveniente dai due Senati (§17); inoltre, sia per le decisioni dei Senati che per quelle delle Camere, è richiesta l'approvazione del giudice relatore e del presidente del collegio sulle informazioni diffuse che, in ogni caso, possono essere divulgate solo quando la decisione sia conosciuta dalle parti del procedimento (§32). Si veda A. SPERTI, *Corte costituzionale*, cit., 779.

consente di scegliere esattamente quanto debba essere contenuto nel comunicato e di interpretare nel modo migliore il ruolo che la comunicazione della Corte deve avere.

7. Conclusioni

La comunicazione mediatica dalla Corte costituzionale oggi non pare un elemento eliminabile. Il tempo presente fa della comunicazione un tratto caratterizzante della società, a cui le istituzioni si adeguano. Inoltre, dopo un investimento di tale importanza in comunicazione, con sempre nuove iniziative e il ricorso a sempre nuovi strumenti, non sembra possibile un drastico ritorno alla penombra del passato. Soprattutto per l'affidamento che la generalità dei consociati ripone su comunicati stampa, sul sito *Internet*, sulle notizie e i contenuti che la Corte pubblica sui *social network*.

Se un ritorno al passato risulta improbabile, appare però opportuno individuare il perimetro entro il quale la comunicazione della Corte può ritenersi sostenibile. Per le caratteristiche che attengono al rapporto tra Giudice costituzionale e corpo sociale delineato dal principio di pubblicità, quest'ultimo può rappresentare il modello da applicare alle forme di comunicazione mediatica che hanno a oggetto le pronunce della Corte.

Per quanto attiene nello specifico ai comunicati stampa contestuali, se questi si basassero sul principio richiamato, andrebbero senz'altro a rafforzare l'azione comunicativa e di divulgazione della Corte. Questi comunicati oggi sono il frutto del conflitto tra diversi obiettivi, che ne fanno una corretta intuizione ma poco funzionale: la volontà di comunicare la decisione alla stampa; la volontà di informare i cittadini; la volontà di far conoscere l'operato della Corte. Tutte queste volontà si pongono l'un l'altra in conflitto e per questo non raggiungono i diversi scopi "comunicativi" che si prefiggono, generando così le criticità descritte. L'odierna sovraesposizione dei comunicati contestuali rende necessario un ripensamento di questi strumenti, i quali sono divenuti fonte comune di informazione e non raggiungono solo la stampa come un tempo.

Così, le poche righe di sintesi prima utilizzate non bastano più, soprattutto nel tempo che viviamo, in cui l'informazione e la comunicazione corrono sempre più veloci grazie alle nuove tecnologie, spesso amalgamandosi, all'interno di piattaforme digitali come i *social network*, allo scomposto e impreciso dibattito pubblico. Pertanto, rigenerare la comunicazione tramite comunicati

contestuali vuol dire anche fornire una fonte ufficiale di informazione per la generalità dei cittadini. I comunicati però non possono essere o apparire una fonte sostitutiva della decisione, poiché non è da dimenticare che è attraverso la motivazione che la Corte crea il suo consenso, la sua legittimazione all'interno del sistema⁷⁰. Questo decisivo elemento unisce il binomio decisione-comunicato in un legame inscindibile che, se diviso, determinerebbe le criticità appresso descritte. La pronuncia deve sempre essere il punto da cui ogni tipo di comunicazione deve partire e il punto d'arrivo di ogni approfondimento. La decisione, precipitato del bilanciamento di tutti gli interessi in gioco e frutto delle argomentazioni utilizzate dalla Corte, deve *apparire* sempre la prima fonte di informazione. Potrebbe forse aiutare in questo l'utilizzo di un linguaggio più semplice e una struttura meno densa, sinterizzando, ad esempio, il dato normativo o evitando la ripetizione dei fatti di causa nella parte "in diritto"⁷¹. Della decisione deve essere specchio in ogni caso il comunicato, proponendo una sintesi del percorso argomentativo, citando esattamente la massima, il principio di diritto e le motivazioni presenti nella sentenza o nella ordinanza depositata, anche quando quest'ultime appaiono molto lunghe e complesse⁷². Anzi, più tecniche e complesse sono le decisioni, più il comunicato dovrebbe riportare l'esatto percorso motivazionale e argomentativo svolto.

Qualora il futuro sviluppo della comunicazione mediatica della Corte passasse per un uso più intenso di questo genere di comunicati, uno stile più articolato, che valorizzi i punti centrali della decisione, permetterebbe di estendere questo tipo di comunicazione potenzialmente a tutte le pronunce: potrebbero così trovare spazio, al fianco delle decisioni ritenute di maggior impatto sociale e dotate di una maggior risonanza di altre, anche quelle più tecniche e complesse.

Presentare in forma semplificata una pronuncia giurisdizionale, tanto più quando questa attiene a questioni articolate, incarica l'autore della semplificazione di muoversi con cautela: una cautela che

⁷⁰ A. SAITTA, *La comunicazione istituzionale del giudice delle leggi come pedagogia costituzionale*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 1, 2023, 53; N. ZANON, *Su alcune questioni e tendenze attuali intorno alla motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, tra forma e sostanza*, in M. LOSANA – V. MARCENÒ (a cura di), *Come decide la Corte dinanzi questioni "tecniche". Incontri sulla giurisprudenza costituzionale*. Torino, marzo-giugno 2019, Torino, 2020, 21-23; cfr. A. RUGGERI, *Il Forum - I comunicati stampa*, cit., 371 s. In generale, si veda A. RUGGERI (a cura di), *La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale. Atti del seminario di Massina 7-8 maggio 1993*, Torino, 1994.

⁷¹ R. ROMBOLI, *Corte costituzionale*, cit., 67 s. Così anche M. C. GRISOLIA, *Corte costituzionale ed opinione pubblica: un "cambio di passo" ormai necessario?*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 1, 2023, 49-51. Cfr. F. VIGANÒ, *La Corte costituzionale*, cit., 29.

⁷² F. VIGANÒ, *La Corte costituzionale*, cit., 29.

è giustificata proprio dal testo su cui si opera. Le decisioni della Corte costituzionale sono sempre il precipitato di tesi e antitesi, discussioni, argomentazioni, differenti interpretazioni, sono frutto di un bilanciamento tra gli interessi in gioco, spesso non semplice, in cui gli unici strumenti a disposizione dei giudici sono quelli della motivazione, puntuale, efficace, i principi della Carta e la giurisprudenza costituzionale⁷³. Pertanto, il “come” si comunica appare in questo senso determinante, soprattutto perché il “comunicare” attiene a complessi casi giudiziari e questioni giuridiche, la cui corretta descrizione appare decisiva per fare comprendere esattamente il significato e il senso delle questioni di diritto⁷⁴. Comunicati brevi e che riportino esattamente dei passaggi fondamentali della pronuncia permetterebbero, da un lato, di garantire quella volontà di «uscire dal Palazzo»⁷⁵ e informare i cittadini e, dall’altro, di rafforzare la comunicazione mediatica e preservare il ruolo della Corte. Ponendosi sulla scia dagli oneri che il principio costituzionale di pubblicità le impone, la comunicazione amplierebbe la divulgazione delle decisioni e condurrebbe a eliminare questa impropria asserita inconciliabilità tra “tecnicismi giuridici” e divulgazione attraverso una comunicazione essenziale e istituzionale che si basi sulle proprie pronunce⁷⁶, portando la Corte al riparo dai rischi evidenziati.

Certo, se è vero che i «comunicati non possono (e non devono) essere scritti come le sentenze»⁷⁷, e se è vero che oggi si sente l’esigenza di non «parlare solo attraverso le sentenze»⁷⁸, questo induce a valorizzare l’elemento della “complessità” dell’operato della Corte. La complessità, in particolare, delle questioni del nostro tempo che arrivano alla sua cognizione, le quali, pertanto, non possono

⁷³ P. CARETTI, *Motivazione (Diritto costituzionale)* (voce), in *Enciclopedia giuridica*, XX, Roma, 1990, 1-6; F. PIERANDREI, *Corte costituzionale*, cit., 895 s.; A. RUGGERI (a cura di), *La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale: atti del seminario di Messina, 7-8 maggio 1993*, Torino, 1994.

⁷⁴ «La comprensione di un caso giudiziario dipende dalla sua comunicazione: da chi essa viene fatta, nel modo in cui viene compiuta, nei confronti di chi è rivolta, dai suoi contenuti. La comunicazione di un atto o di un’attività contribuisce a formare un racconto che, solo se colto nella sua interezza, può permettere all’ascoltatore o allo spettatore di comprenderne la portata reale»; A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario*, cit., 274.

⁷⁵ G. LATTANZI, *La comunicazione*, cit., 2.

⁷⁶ «La circostanza per cui dei comunicati in parola si faccia utilizzo da parte di molti tribunali costituzionali è, per vero, un elemento di non trascurabile rilievo che tuttavia non deve far dimenticare che i tribunali in genere (e, dunque, anche il nostro) “parlano” (e devono “parlare”) solo con le loro decisioni, non già aggiungendovi “chiose” che potrebbero non giovare alla lineare ricostruzione del loro pensiero»; A. RUGGERI, *Corte costituzionale*, cit., 32.

⁷⁷ G. LATTANZI, *La comunicazione*, cit., 2.

⁷⁸ Questa locuzione viene attribuita al Presidente Vincenzo Caianiello: «Nella sua prima intervista Caianiello [...] dichiara la sua intenzione di astenersi “da ogni dichiarazione o intervista non resa strettamente necessaria dalla carica e comunque non compatibile con questa”. Afferma che “la Corte deve parlare solo attraverso le sentenze” e che i giudici costituzionali non devono “pronunciarsi prima su questioni che poi potrebbero essere sottoposte all’esame della Corte, soprattutto sui temi del dibattito politico”»; C. RODOTÀ, *Storia della Corte costituzionale*, Roma-Bari, 1999, 124. M. FIORILLO, *Corte costituzionale*, cit., 138.

essere presentate in forma semplificata, e neanche inseguendo l'opinione pubblica⁷⁹. Quello con i cittadini è un rapporto che deve guardare al primordiale canale di legittimazione della Corte costituzionale e che oggi, con la comunicazione mediatica digitale, può essere implementato riconducendo questi nuovi propositi comunicativi con il principio di pubblicità

⁷⁹ «La Corte deve accettare il confronto con la pubblica opinione, ma senza divenire succube di essa, piuttosto incoraggiandone le prospettive di evoluzione verso una nuova società civile. L'opinione pubblica va ascoltata, decifrata, compresa, ma *non* rincorsa, *non* inseguita, semmai indirizzata intorno al ruolo che il giudice delle leggi incarna, come fattore di equilibrio costituzionale, integrazione sociale e garanzia dei valori fondanti la comunità politica»; M. FIORILLO, *Corte costituzionale*, cit., 149.